

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 10834 del 31/08/2015

Proposta: DPG/2015/6441 del 15/05/2015

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: L.R. 27/1974 - 2B2F306 MANUTENZIONE NEI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO DI RIMINI - CUP E92G14000020002 - CIG 6192624AFA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Firmatario: MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: Rimini data: 31/08/2015

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA IL RESPONSABILE

Visti:

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999 n. 3";
- la determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200 "Ridefinizione dell'assetto delle competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori e opere pubbliche di pertinenza della Direzione. Prime indicazioni operative in merito alle procedure per l'attuazione della L.R. 22/2000", parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368;
- il Regolamento Regionale 27 novembre 2001, n. 44 "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2014, n. 991 è stato approvato il Programma di interventi nei corsi d'acqua di competenza regionale, opere di consolidamento abitati, interventi di sistemazione versanti e difesa della costa - annualità 2014 - nel quale, nell'Allegato A1, è ricompreso l'intervento "2B2F306 Comuni vari - Manutenzione nei corsi d'acqua del territorio di Rimini" dell'importo di Euro 140.000,00;

- nella predetta deliberazione n. 991/2014 si dà atto che le risorse finanziarie necessarie per gli interventi programmati nell'allegato A1, per complessivi Euro 3.740.000,00, risultano allocate al capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", afferente l'U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Dato atto che:

- ai sensi della determinazione n. 6200/2000 del Direttore all'Ambiente il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, quale soggetto attuatore, è competente all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'intervento suesposto;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e della predetta determinazione n. 6200/2000, è stato individuato, quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Visti inoltre:

- il R.R. 31 luglio 2006, n. 5 "Regolamento in materia di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale";
- la determinazione dirigenziale n. 6600 del 23/05/2007 "R.R. 31 luglio 2006, n. 5 - Incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione. Indirizzi per la graduazione dell'incentivo";
- l'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. n. 185/2008 convertito con la legge n. 2/2009 che introduce, all'art. 61 della L. n. 133/2008, il comma 7 bis che destina fissando, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. nella misura dello 0,50% per la corresponsione dell'incentivo per la progettazione interna;
- il comma 3 dell'art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha abrogato, con decorrenza dal 24 novembre 2010, il sopraccitato comma 7-bis, introdotto dall'articolo 28, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- le determinazioni n. 10029/2009, n. 10488/2011 e n. 591/2012 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e le successive precisazioni di cui alla nota del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica prot. PG.2011.2244 del 19/09/2011 per la quantificazione degli incentivi;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11/08/2014, in particolare l'art. 13 che ha abrogato i commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l'art. 13 bis che ha costituito i fondi per la progettazione e l'innovazione;
- la nota prot. PG.2014.0390801 del 24 ottobre 2014 con la quale il Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica ha fornito disposizioni procedurali in attesa del nuovo Regolamento Regionale in materia di incentivi;
- la propria determinazione 24/11/2014 n. 17356 con la quale sono stati affidati gli incarichi per la progettazione e la direzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 13 e 13 bis del predetto D.L. n. 90/2014, dando atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi si rimanda a successivo atto formale del dirigente competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

Visto il progetto esecutivo dei lavori "2B2F306 Manutenzione nei corsi d'acqua del territorio di Rimini", redatto dai tecnici incaricati con la sopraccitata determinazione n. 17356/2014 e conservato agli atti con prot. NP.2015.1291 del 03/02/2015, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto di cui:		€ 112.670,75
A1) Lavori a base d'asta	€ 111.072,75	
A2) Oneri per la sicurezza	€ <u>1.598,00</u>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:		€ <u>27.329,25</u>
B1) Incentivi progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/06 2%	€ 2.253,42	
B2) Oneri polizza assicurativa progettisti e verificatore	€ 288,00	
B3) IVA 22% su lavori in appalto	€ 24.787,57	

B5)Arrotondamento € 0,26
IMPORTO COMPLESSIVO € 140.000,00

Dato atto che:

- il "Codice unico di progetto di investimento pubblico" CUP assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento in oggetto è E92G14000020002 (CUP provvisorio E92G14000020000 creato in sede di previsione della programmazione degli interventi);
- il codice identificativo di gara C.I.G. attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'intervento in oggetto è 6192624AFA;
- non si è ritenuto economicamente e tecnicamente conveniente suddividere l'intervento in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., in quanto l'importo complessivo a base d'appalto garantisce comunque il rispetto dell'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, principio da tutelare ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
- il progetto è redatto in conformità alla direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 1994 n. 3939;
- il progetto è validato ai sensi dell'art. 55 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 come da relativo atto prot. n. NP.2015.3639 del 23/03/2015;
- il sottoscritto Responsabile del Servizio, in qualità di responsabile del procedimento e della sicurezza, ritiene che non sussistono i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento poiché il cantiere non è assoggettato agli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è composto dai seguenti elaborati:
 - relazione generale e quadro economico;
 - elenco dei prezzi unitari;
 - computo metrico estimativo;

- capitolato speciale d'appalto;
 - schema di contratto;
 - elaborati grafici:
 - tav.1 - corografia del bacino (Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Rio Melo, Conca, Ventena, Tavollo);
 - tav.2 - particolari costruttivi;
- all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché dell'art. 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;
 - l'intervento in oggetto per l'importo di Euro 140.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)", afferente l'U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
 - per la predetta somma complessiva di Euro 140.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno nel sopraccitato capitolo 39220 per l'esercizio finanziario 2015; tale previsione si ritiene compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Considerato inoltre che la tipologia di intervento di cui trattasi rientra nella casistica di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e pertanto si ritiene opportuno procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, nel rispetto di quanto fissato all'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., con interpello rivolto ad almeno cinque concorrenti, secondo il criterio del prezzo più basso con successiva stipulazione di contratto d'appalto;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile

della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora applicabile;

- la L.R. 30 aprile 2015, n. 3 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017 (Legge Finanziaria 2015)";
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017";

Visti inoltre:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- le circolari del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale:
 - prot. PG.2015.72809 del 05/02/2015 "Il meccanismo fiscale dello "split payment";
 - prot. PG.2015.200894 del 26/03/2015 "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione Pubblica";
- la circolare del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa prot. PG.2015.305919 del 12/05/2015 "Appalti pubblici - Indicazioni relative a procedure di imputazione della spesa, anticipazione del prezzo, lavori di urgenza e somma urgenza, monitoraggio delle opere";

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a

decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;

- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: S453 - STBRO n. XSTBX1;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 140.000,00 relativi alla procedura da espletare di che trattasi secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Dato atto che, come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. n. 118/2011 acquisito al prot. NP.2015.7650 dell'11/06/2015, i lavori in oggetto dovranno essere consegnati entro il 01/08/2015 per la durata di n. 153 giorni naturali e consecutivi e comunque

dovranno terminare entro il 31/12/2015;

Atteso inoltre che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è esigibile nell'esercizio 2015 (l'obbligazione contrattuale ha termine il 31/12/2015);
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 del medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capi- tolo	Mis- sione	Pro- gram- ma	Ti- tolo	Macro- aggre- gato	Codice Economico	COFOG	Transa- zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
39220	09	03	2	02	U.2.02.01.09.010	05.3	8	2108	E92G14000020002	4	3

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", in particolare l'art. 1, commi 65 e 67;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" e s.m.i.;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia" e s.m.;

- la deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2010, n. 1715 "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici";
- la circolare 10 giugno 2011 prot. NP.2011.6914 "Adempimenti tecnico-procedurali per consentire l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";
- la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2014 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2014";
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 135;
- l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con legge 09/08/2013 n. 98;
- la deliberazione di Giunta Regionale 28 ottobre 2013 n. 1521 "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2013 n. 1621 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

- la deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2015 n. 57 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 31 marzo 2014 "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare l'art. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", l'art. 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e l'art. 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali";
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore Generale all'Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014 prot. PG.2014.0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della legge n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna nonché Responsabile Unico del Procedimento, responsabile dell'istruttoria, della decisione e dell'esecuzione del contratto, per quanto di

diretta e personale competenza e relativamente alla fase attuale del procedimento, non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013;

Dato atto altresì che i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013, come da dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2002 n. 1260 concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/07/2006 n. 1057 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- la deliberazione della Giunta Regionale 27/11/2006 n. 1663 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2009 n. 2132 "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale 04/08/2011 n. 1222 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 18/11/2014 n. 17003 "Proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (decorrenza 1.12.2014)";
- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio del 23/03/2015 n. 3458 "Conferimento degli incarichi dirigenziali istituiti presso la Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio dall'1/04/2015 al 31/01/2016";
- la deliberazione di Giunta Regionale del 31/03/2015 n. 335 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- la propria determinazione 30/04/2015 n. 5350 "Organizzazione Servizio Tecnico di Bacino Romagna - 1° Maggio 2015";

Ritenuto che il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento in oggetto siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato atto inoltre dell'attestazione del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento "2B2F306 Manutenzione nei corsi d'acqua del territorio di Rimini" dell'importo di Euro 140.000,00, redatto dai tecnici incaricati e validato dal sottoscritto in qualità di RUP come meglio descritto in premessa, avente il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto di cui:		€ 112.670,75
A1) Lavori a base d'asta	€ 111.072,75	
A2) Oneri per la sicurezza	€ <u>1.598,00</u>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:		€ <u>27.329,25</u>
B1) Incentivi progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/06 2%	€ 2.253,42	
B2) Oneri polizza assicurativa progettisti e verificatore	€ 288,00	
B3) IVA 22% su lavori in appalto	€ 24.787,57	
B5) Arrotondamento	€ <u>0,26</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 140.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

- relazione generale e quadro economico;
- elenco dei prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- elaborati grafici:
 - tav.1 - corografia del bacino (Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Rio Melo, Conca, Ventena, Tavollo);
 - tav.2 - particolari costruttivi;

2. di dare atto che sono stati assegnati all'intervento in oggetto i codici CUP n. E92G14000020002 e CIG n. 6192624AFA;
3. di dare atto che, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, nonché della L.R. n. 22/2000 e della determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 6200/2000, il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna al quale spetta inoltre il compito di procedere all'affidamento dei lavori ed alla loro esecuzione;
4. di realizzare i lavori in oggetto mediante stipulazione di contratto d'appalto a norma dell'art. 53, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute nello schema di contratto facente parte degli elaborati del progetto e allegato parte integrante al presente provvedimento unitamente al cronoprogramma redatto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010 e al cronoprogramma contabile acquisito al prot. NP.2015.7650 del 11/06/2015;
5. di dare atto che la forma del contratto suindicato è

quella privata;

6. di dare atto che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
7. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ed alla loro esecuzione nel rispetto delle norme vigenti; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
8. di dare atto che, entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.;
9. di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione della spesa relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n.27)" afferente all'U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
10. di prenotare al n. 67 la suddetta spesa di Euro 140.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n.27)" afferente all'U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
11. di dare atto che:
 - con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di

cui al presente atto è interamente esigibile nell'esercizio 2015 (l'obbligazione contrattuale ha termine il 31/12/2015);

- come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. 118/2011, i lavori dovranno essere consegnati entro il 01/08/2015 per la durata di n. 153 giorni naturali e consecutivi e comunque dovranno terminare entro il 31/12/2015;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 del medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capi- tolo	Mis- sione	Pro- gram- ma	Ti- tolo	Macro- aggre- gato	Codice Economico	COFOG	Transa- zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
39220	09	03	2	02	U.2.02.01.09.010	05.3	8	2108	E92G14000020002	4	3

12. di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché dell'art. 13 bis del D.L. n. 90/2014 si rimanda a successivo atto formale del dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;
13. di incaricare il titolare della Posizione Organizzativa Amministrazione Generale - sedi di Forlì e Rimini, così come stabilito dalle direttive del Servizio Difesa del Suolo, a trasmettere al Servizio medesimo l'aggiornamento su SIMADA dei dati di monitoraggio relativi all'intervento in oggetto alle debite scadenze;
14. di dare atto che si provvederà agli adempimenti relativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. nel sito istituzionale di questa Amministrazione secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015.

Mauro Vannoni



SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI RIMINI - Via Rosaspina 7

C.F. 80062590379

Repertorio n. _____ del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori:

L.R. 27/1974 - Cod. 2B2F306 Comuni vari - Manutenzione nei corsi d'acqua del territorio di Rimini. CUP E92G14000020002 - CIG 6192624AFA.

Importo dei lavori da appaltare Euro 112.670,75 di cui Euro 111.072,75 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed Euro 1.598,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso.

L'anno 2015 (duemilaquindici), **il giorno** ____ (_____) **del mese di** _____, con la presente privata scrittura da considerarsi quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra i signori:

- Ing. Vannoni Mauro, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 335 del 31/03/2015 e della determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 3482 del 24/03/2015, e quindi in nome e per conto della Regione Emilia Romagna, assistito dalla Dott.ssa Maria Grazia Creta in veste di Ufficiale Rogante, come da determinazione del Responsabile del Servizio del 05/02/1999 n. 576, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

- Sig. _____, nato a _____ il __/__/1__ e residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, in qualità

di Legale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede a _____, Via _____ n. __, partita IVA _____, R.E.A. CCIAA di _____ n. _____, Capitale sociale _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale 30/06/2014, n. 991 è stato approvato il Programma di interventi nei corsi d'acqua di competenza regionale, opere di consolidamento abitati, interventi di sistemazione versanti e difesa della costa - annualità 2014 - nel quale, nell'Allegato A1, è ricompreso l'intervento "2B2F306 Comuni vari - Manutenzione nei corsi d'acqua del territorio di Rimini" dell'importo di Euro 140.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna __/__/__ n. _____, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe ed è stato determinato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- a seguito di procedura negoziata, con verbale di aggiudicazione provvisoria del __/__/__, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro _____ (_____),comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 1.598,00, al netto del ribasso del _____ per cento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna __/__/__ n. _____ si è provveduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva efficace

a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti generali prescritti ai sensi degli artt. 48, 11 e 38 del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dell'appaltatore;

- si è provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e che il termine dello "stand-still" di 35 giorni decorre dal ___/___/____, data delle notifiche inviate via pec;

- il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art. 106 , comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente normativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fa parte del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari di progetto di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da scontare col ribasso del ____% offerto dall'impresa in sede di gara.

4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al presente contratto si applica il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, per la parte ancora vigente.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____ (_____)

a) Euro _____ (_____)

b) Euro 1.598,00 (millecinquecentonovantotto/00) per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e l'elenco dei prezzi contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 161 e 162 (diminuzioni lavori) del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, e dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, e l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____ (_____) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro ____ (_____).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si

oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, per quanto applicabile.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) il passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;

i) l'esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto;

l) l'adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. In applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 il personale occupato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'impresa, copia della procura speciale oppure copia conforme della procura generale.

8. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 48 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla

stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previsti ai comma 3, 4, 5 e 6 dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la nullità assoluta del presente contratto secondo quanto previsto dal predetto art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

5. L'appaltatore assume inoltre l'impegno a dare l'immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con Legge n. 98/2013 e dei commi 3 e 3-bis dell'art. 8 del D.L. n. 192/2014, è prevista la corresponsione all'appaltatore, previa presentazione di garanzia fideiussoria e su accertamento del responsabile del procedimento, di un'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. 207/2010.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivi della relativa quota di oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. I titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Regionale gestita dalla UNICREDIT BANCA S.p.A. che effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010.
5. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Il Servizio Gestione della spesa regionale provvederà, secondo le indicazioni fornite dal D.M. 23/01/2015, ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi della legge n. 190/2014, art. 1, commi 639, lett. b) e c), e 630, 632 e 633 (*split payment*).
8. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della legge 244/2007, il Codice Univoco a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: **XSTBX1**.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142 del D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. 207/2010, mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e con le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008;
- l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali nel rispetto del cronoprogramma (ovvero mancato inizio del

lavori negli step indicati nelle varie fasi del cronoprogramma) nonché di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'appaltatore;

m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;

n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

o) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex l. n. 136/2010;

p) inosservanza degli obblighi derivanti dal Patto di integrità presentato in sede di gara;

q) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la stazione appaltante intraprenderà le azioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono attribuite alla competenza del giudice ordinario.

4. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della società sita in _____, Via _____ n. ___, ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile, in relazione ai procedimenti del presente contratto d'appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 46 del capitolato speciale d'appalto.

4. Per ogni inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende i pagamenti destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento; inoltre procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi degli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. 11 settembre 2011 n. 159 e s.m., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e il piano operativo di sicurezza ai sensi del predetto art. 131, comma 2, lett. c).
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante procede alla verifica di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

5. L'impresa è tenuta ad inserire nel contratto di subappalto, le clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e le clausole di rispetto dei principi di integrità e anti-corrruzione dichiarate nel Patto di integrità presentato in sede di gara, pena il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa il __/__/__ da _____ con sede legale a _____, Via _____ n. ____, per l'importo di Euro _____ pari al 10% dell'importo del presente contratto *oppure pari al 5% dell'importo del presente contratto atteso che l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata dalla Società _____, in corso di validità.*

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è automaticamente svincolata in ragione del 75% dell'ammontare garantito, senza necessità di benestare da parte dell'appaltatore ma con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento o documenti analoghi da parte dell'appaltatore o del concessionario, a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 75% dell'importo contrattuale.

4. L'ammontare residuo del 25% della cauzione è svincolato automaticamente, senza la necessità di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione

secondo la normativa vigente.

5. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ emessa il __/__/____ da _____ con sede a _____, Via _____ n. __, per i seguenti massimali: Partita 1–Opere: € _____ (*pari all'importo di aggiudicazione al lordo di IVA arrotondato ad euro mille*); Partita 2–Opere preesistenti: € 200.000,00; Partita 3–Demolizione e sgombero: € 50.000,00.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la polizza n. _____ emessa il __/__/____ da _____ con sede a _____, Via _____ n. __, per un massimale di Euro 1.000.000,00.

Articolo 23. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o

subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dallo loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 24. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario

L'appaltatore inoltre si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di G.R. n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, firmati digitalmente da entrambi i contraenti:

- offerta di ribasso dell'appaltatore sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- patto di integrità;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;

- piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano operativo;
- elaborati grafici progettuali e relazioni;
- polizza di garanzia e polizze di assicurazione descritte negli articoli 21 e 22.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
4. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, in tal caso, se ne chiederà la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R.

Articolo 28. Efficacia del contratto.

Il presente contratto, redatto in un unico esemplare, è conosciuto e firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" in segno di accettazione ed è sottoposto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte delle competenti strutture regionali.

L'IMPRESA _____

L.R. _____

(documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Mauro Vannoni

(documento firmato digitalmente)



Servizio TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI)
Sede di Rimini

L.R. 27/74 – L. 445/08 - L. R. 17/04

PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE,
DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
VERSANTI E DI DIFESA DELLA COSTA ANNUALITA' 2014.

**Cod. 2B2F306 CUP E92G14000020000 COMUNI VARI Manutenzione nei corsi
d'acqua del territorio di Rimini – Esercizio Finanziario 2014.**

Deliberazione della G. R. n. 991 del 30 giugno 2014

Importo complessivo € 140.000,00

CRONOPROGRAMMA PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011

Data prevista consegna lavori: 01/08/2015

Data prevista fine lavori: 31/12/2015

Durata complessiva dei lavori: 153 giorni naturali consecutivi

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto nell'art. 22 per gli stati di
avanzamento: € 50'000,00

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE (stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (al lordo di I.V.A.) Importo a base d'asta
ANNO 2015	n.1 e 2 SAL al 100%	€ 137.458,32
ANNO 2016		
ANNO 2017		

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di
cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato del progetto esecutivo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

NP.2015. 0007650
del 11/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Vannoni
documento firmato digitalmente



a uso interno DP

ANNO	NUMERO

 Classif.

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
1387					

 Fasc.

ANNO	NUMERO	SUB
2014	154	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Maria Grazia Creta, Titolare della Posizione organizzativa AMMINISTRAZIONE GENERALE - SEDE FORLI', a ciò delegata con determinazione n° 5350/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Mauro Vannoni, esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/6441

data 17/06/2015

IN FEDE

Maria Grazia Creta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/6441

data 04/08/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso